



seduta del
21/12/2009
delibera
2201

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 252 LEGISLATURA N. VIIIDE/BE/S01 Oggetto: Art. 4 LR 18/2008 - Costituzione delle Comunità  
0 NC Montane.Prot. Segr.  
2363

L'anno duemilanove addì 21 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Badiali Fabio	Assessore
- Benatti Stefania	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Benatti Stefania.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** *art. 4 l.r. 18/2008 - costituzione delle Comunità montane.*

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal servizio attività istituzionali, legislative e legali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio attività istituzionali, legislative e legali, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, sono soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- dalla stessa data sono costituite le Comunità montane individuate nell'Allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- la Comunità montana del Metauro-zona E di cui alla l.r. 12/1995 è soppressa con successivo provvedimento, non oltre il 30 giugno 2010;
- di approvare le disposizioni per assicurare il funzionamento degli organi comunitari fino all'entrata in vigore degli Statuti secondo quanto contenuto nell'Allegato B della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- di invitare i Sindaci dei Comuni ricompresi nell'Ambito 5 di cui all'Allegato A a non procedere, fino al 31 gennaio 2010, alla elezione del Presidente della Comunità montana.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
(Bruno Brandoni)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
(Gian Maria Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

In attuazione dell'art. 2, commi 17 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la Regione Marche con la legge regionale 1 luglio 2008, n. 18, ha provveduto al riordino della disciplina normativa delle Comunità montane.

Con la legge regionale 24 agosto 2009, n. 20, si è proceduto ad una revisione dell'ordinamento delle Comunità montane, per semplificarlo ulteriormente e ridurre le spese di funzionamento, dopo i pesanti tagli al fondo ordinario statale intervenuti successivamente all'approvazione della legge stessa.

Ulteriori modifiche sono state apportate con la legge finanziaria regionale per il 2010 (relative, in particolare, alla revisione degli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità montane).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1921 del 17 novembre 2009 è stata presentata al Consiglio – Assemblea legislativa regionale, per l'approvazione, la disciplina dei rapporti successivi delle Comunità montane e l'individuazione degli enti subentranti alle stesse.

L'art. 4 della l.r. 18/2008 prevede che le nuove Comunità montane siano costituite, tra i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali individuati dalla legge stessa, con deliberazione della Giunta regionale che contiene altresì le disposizioni per assicurare il funzionamento degli organi comunitari fino all'entrata in vigore degli Statuti.

L'art. 23, comma 1, della l.r. 18/2008, con le modifiche apportate dalla legge finanziaria regionale per il 2010, stabilisce che le "Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) sono soppresse non oltre il 1° gennaio 2010. Fino alla loro soppressione continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall'articolo 25, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4."

Con il presente atto viene disposta pertanto la costituzione delle nuove Comunità montane e la contestuale soppressione di quelle preesistenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai sensi delle predette disposizioni normative regionali.

La presente proposta comprende anche la disciplina transitoria per l'insediamento ed il funzionamento degli organi comunitari, in attesa dei nuovi Statuti, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 18/2008.

Al riguardo, con la presente deliberazione, si rinvia alla normativa propria delle precedenti Comunità montane (Statuto e regolamenti) in modo da evitare per il periodo transitorio la definizione, da parte della Regione, di una apposita disciplina normativa per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per il funzionamento degli organi.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta regionale nella seduta del 21 dicembre 2009, ha deciso di integrare il dispositivo della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno della Giunta regionale, con l'invito ai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'Ambito 5 di cui all'Allegato A a non procedere, fino al 31 gennaio 2010, alla elezione del Presidente della Comunità montana.

La Giunta regionale ha ritenuto necessaria tale integrazione per il fatto che, avendo i Comuni di Pievevitorina e Monte Cavallo richiesto di non far parte dell'Ambito 5, è opportuno che i Sindaci che compongono il nuovo Consiglio comunitario procedano all'elezione del Presidente della Comunità montana relativa allo stesso Ambito 5 successivamente al 31 gennaio 2010, al fin di consentire alla Regione di valutare tale richiesta e di prendere le eventuali, conseguenti, decisioni.

Si propone pertanto alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

**Il responsabile del procedimento**

**(Claudio Piermattei)**

*Claudio Piermattei*

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ISTITUZIONALI,  
LEGISLATIVE E LEGALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

**Il dirigente del servizio**

**(Paolo Londrillo)**

*Paolo Londrillo*

La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il segretario della Giunta**

**(Bruno Brandoni)**

*Bruno Brandoni*



**ALLEGATO A**

**COMUNITÀ MONTANE COSTITUITE**  
(articolo 4 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 18)

<b>AMBITO</b>	<b>COMUNI</b>	<b>N. COMUNI</b>
<b>Ambito 1</b>	Auditore, Belforte all'Isauro, Carpegna, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Cerignone, Montecopiolo, Monte Grimano Terme, Piandimeleto, Pietrarubbia, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoletto	<b>15</b>
<b>Ambito 2 A</b>	Borgo Pace, Fermignano, Mercatello sul Metauro, Peglio, Sant'Angelo in Vado, Urbania, Urbino	<b>7</b>
<b>Ambito 2 B</b>	Acqualagna, Apecchio, Cantiano, Cagli, Frontone, Piobbico, Serra Sant'Abbondio	<b>7</b>
<b>Ambito 3</b>	Arcevia, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Mergo, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo	<b>10</b>
<b>Ambito 4</b>	Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, Poggio San Vicino, San Severino Marche, Sefro, Treia	<b>12</b>
<b>Ambito 5</b>	Acquacanina, Bolognola, Camerino, Castel Sant'Angelo sul Nera, Fiastra, Fiordimonte, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso	<b>13</b>
<b>Ambito 6</b>	Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, Colmurano, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino	<b>15</b>
<b>Ambito 7</b>	Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo	<b>11</b>
<b>Ambito 8</b>	Arquata del Tronto, Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castignano, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta	<b>8</b>



**ALLEGATO B**

**DISPOSIZIONI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI  
COMUNITARI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI STATUTI.**

Art. 1

1. Entro novanta giorni dall'elezione del Presidente della Comunità montana le Comunità montane:

- approvano i nuovi Statuti;
- attivano il servizio di tesoreria;
- designano il revisore dei conti.

Per ciò che concerne il servizio di tesoreria ed il revisore dei conti, nel caso di coincidenza di ambito con la precedente Comunità montana, la nuova Comunità montana può confermare, con atto del Consiglio, i precedenti rapporti fino alla loro naturale scadenza.

Nel caso di non coincidenza, fino alla definizione dei nuovi rapporti contrattuali, continuano ad operare, salve diverse decisioni del Consiglio, il tesoriere ed il revisore dei conti della Comunità montana soppressa avente maggiore dimensione demografica.

2. Le Comunità montane utilizzano, per lo svolgimento dell'attività amministrativa e per il funzionamento del Consiglio comunitario, della Giunta e del Presidente, le disposizioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti delle sopresse Comunità montane, in quanto applicabili, fino alla data di approvazione degli atti di cui al comma 1.

3. In particolare sono applicate le disposizioni contenute nei predetti atti normativi della Comunità montana di cui alla l.r. 12/1995 se l'ambito di questa coincide con l'ambito definito ai sensi della l.r. 18/2008.

4. Nel caso in cui l'ambito non coincide, il Consiglio comunitario della Comunità montana di cui alla l.r. 18/2008 stabilisce quali disposizioni ed atti normativi applicare, tra quelli propri delle precedenti Comunità montane ricomprese nel nuovo ambito. In assenza di tale decisione, restano vigenti gli Statuti e i regolamenti della Comunità montana avente maggiore dimensione demografica.

5. I Consigli comunitari possono approvare, in attesa dell'entrata in vigore degli Statuti, disposizioni integrative alla normativa sopra indicata.

6. Sono in ogni caso applicate le disposizioni di cui all'art. 2, ai fini dell'insediamento degli organi comunitari.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

1. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti convoca, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l.r. 20/2009, la prima riunione del Consiglio comunitario.

2. L'atto di convocazione redatto su carta intestata della Comunità montana ove si svolge la seduta va trasmesso mediante lettera raccomandata ai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, in qualità di Consiglieri della Comunità montana stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 18/2008 e viene pubblicato all'albo pretorio della Comunità montana medesima.

3. La trasmissione dell'atto di convocazione della prima seduta precede di almeno cinque giorni la data della seduta stessa ed indica quale unico punto all'ordine del giorno l'elezione del Presidente della Comunità montana, ai sensi della l.r. 18/2008.

4. Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti all'interno di ciascun ambito comunitario presiede la seduta, che si tiene presso la sede della Comunità montana. In caso di Comunità montane il cui ambito non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, la seduta si tiene presso la sede della Comunità montana avente maggiore dimensione demografica. Lo svolgimento della seduta per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle apposite norme statutarie e regolamentari vigenti presso la Comunità montana ove si svolge la seduta del Consiglio comunitario.

5. Il Consiglio comunitario decide preventivamente se l'elezione del Presidente è effettuata:

- a) sulla scorta di votazione a scrutinio palese di mozione programmatica, contenente il nome del candidato Presidente presentata anche in corso di seduta da almeno un quinto dei consiglieri. La mozione è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
- b) a scrutinio segreto con elezione del Presidente a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

6. Il Segretario della Comunità montana verbalizza la seduta ed iscrive la delibera assunta nel registro delle delibere della Comunità montana stessa. In caso di Comunità montane il cui ambito non coincide con quello delle Comunità montane soppresse, verbalizza il Segretario della Comunità montana avente maggiore dimensione demografica.